

**COMUNE DI MANTA
PROVINCIA DI CUNEO**

**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO DEL
PERSONALE DIPENDENTE
2023– 2025
E PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE
DECENTRATE DISPONIBILI PER
L'ANNO 2025**

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE
DIPENDENTE PER GLI ANNI 2023 – 2025**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, il giorno 23 ~~ventit~~^{ventit} del mese di **DICEMBRE**, si procede alla sottoscrizione si procede alla sottoscrizione della presente proposta di accordo sul contratto collettivo decentrato integrativo (chiamato CCDI) 2023-2025 e per l'utilizzo delle risorse decentrate disponibili per l'anno **2025** tra la delegazione di parte pubblica, costituita da:

- Dott.ssa Chiara Angela NASI – Segretario Comunale:

dalla delegazione sindacale interna (RSU) costituita dai Sigg.:

-FIORAVANTI Rosa Marina :

-GRINDATTO Roberta:

-RINAUDO Monica:

e le Organizzazioni sindacali di categoria, rappresentate dai Sigg.:

- BIANCOTTO Walter per la FP C.G.I.L.

- DI STEFFANO Maurizio per la C.I.S.L FP

Vista la Deliberazione della G.C. n 92 del 19.11.2024 “Costituzione della Delegazione trattante di parte datoriale personale dipendente del Comune di Manta”;

Vista la Deliberazione della G.C. n 86 del 09.09.2025 “Indirizzi per la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2025 - provvedimenti;

Vista la Deliberazione della G.C. n 117 del 16.12.2025 con la quale è stata approvata la preintesa, relativa al contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente per gli anni 2023 – 2025 e per l'utilizzo delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2025, sottoscritta dalle parti in data 04/12/2025;

Viene sottoscritto il presente contratto integrativo 2023/2025 e per l'utilizzo del Fondo Risorse Decentrate 2025.



Art. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. Il contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) è redatto ai sensi dell'art. 7, C.C.N.L. 16 novembre 2022 e si applica a tutto il personale di qualifica non dirigenziale dipendente dall'Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e parziale, compreso il personale comandato o distaccato, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.
2. Il CCDI è sottoscritto nel rispetto delle disposizioni di legge riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva, alla potestà organizzativa datoriale e alla legge, come previsto dall'art. 40, c. 3-bis, D.Lgs. n. 165/2001.
3. Il CCDI è relativo al triennio 2023-2025. Pertanto, le clausole o le singole parti dei precedenti accordi decentrati non riportate nel presente CCDI sono da intendersi disapplicate con effetto dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
4. Gli effetti del CCDI conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto o fino all'entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L. che disponga norme incompatibili con il presente CCDI. In particolare, a cadenza annuale, possono essere rinegoziati i criteri di ripartizione delle risorse decentrate tra le diverse modalità di utilizzo.

Art. 2
MODALITA' DI FORMAZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la validità della sottoscrizione del CCDI e degli altri negozi giuridici del sistema di relazioni sindacali:
 - a) da parte della delegazione trattante di parte pubblica deve essere presente la sottoscrizione almeno del presidente;
 - b) da parte della delegazione trattante di parte sindacale deve essere presente la sottoscrizione della RSU, con il parere favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del CCNQ 7/8/1998, come interpretato dal CCNQ 6/6/2004.
2. Gli incontri della delegazione trattante di parte pubblica con la delegazione trattante di parte sindacale avvengono previa convocazione da parte dell'Amministrazione.
3. La convocazione delle riunioni delle delegazioni trattanti è di competenza del Presidente della parte pubblica, oppure, in sua assenza, di altro componente della medesima, e deve:
 - a) essere convocata per iscritto a mezzo posta elettronica, anche non certificata;
 - b) contenere la data, l'ora e il luogo della riunione;
 - c) l'indicazione dell'ordine del giorno;
 - d) essere inviata alla delegazione trattante di parte sindacale con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data fissata.
5. Nella determinazione della data e dell'ora delle riunioni deve essere verificata la maggiore partecipazione delle OO.SS. e della RSU.
6. Le riunioni, al pari delle altre forme di relazioni sindacali, come previsto dall'art. 10, c. 7, CCNQ 7/8/1998, devono svolgersi, di norma, fuori dell'orario di lavoro.

Art. 3
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE STABILI E VARIABILI

1. La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria i seguenti istituti economici individuati nell'art. 80, c. 1, CCNL 16 novembre 2022:
 - differenziali di progressioni economiche;
 - quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, c. 4, lett. b) e c), CCNL 22.01.2004;



- indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, c. 4, CCNL 6.07.1995.

2. Le somme destinate agli istituti elencati nel comma 1 costituiscono un importo consolidato.

3. Le parti definiscono i criteri per ripartire le quote da destinare agli istituti previsti dall'art. 80, c. 2, CCNL 16 novembre 2022¹ sulle restanti somme annualmente disponibili fermo restando che le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di tredicesima mensilità, devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.

4. Confluiscono nel fondo le eventuali risorse residue di parte stabile non utilizzate negli anni precedenti.

5. Con Deliberazione della G.C. n 86 del 09.09.2025 è stato costituito il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 per un totale di **Euro 75.510,49** di cui Euro 60.573,37 per la parte stabile ed Euro 11.937,12 per la parte variabile. Le parti prendono atto che il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2025, potrà essere modificato a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche legislative o diverse interpretazioni giurisprudenziali in materia di vincoli sul trattamento accessorio del personale; questo potrà portare ad una diminuzione o ad un aumento del fondo netto da ripartire a valere sulle risorse di cui al successivo art. 4 del presente contratto integrativo.

6. Al presente contratto vengono allegati i prospetti dimostrativi della costituzione del fondo 2025 che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 4

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA PERFORMANCE

1. Le risorse assegnate per il 2025 ai fini della performance sono pari ad Euro 22.000,00. La produttività è finalizzata alla promozione di effettivi miglioramenti nei livelli di efficienza, efficacia e di qualità dei servizi, attraverso la corresponsione di corrispettivi correlati al merito, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione come definiti dall'ente ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009. A questi fini la parte prevalente delle risorse decentrate disponibili viene destinata al finanziamento della produttività del personale.

2. La predetta finalità è realizzata seguendo due modalità di incentivazione della produttività:

- a) la corresponsione di compensi in funzione della realizzazione degli obiettivi di settore e individuali (previsti nel piano della *performance*) che coinvolgono tutti i dipendenti (produttività collettiva);
- b) il finanziamento di progetti che realizzino un miglioramento quali-quantitativo dei servizi prestati dall'ente, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna, la cui partecipazione è limitata ai dipendenti individuati

¹ a) premi correlati alla *performance* organizzativa;

b) premi correlati alla *performance* individuale;

c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;

d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000;

e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art 84 (Indennità per specifiche responsabilità) del presente CCNL;

f) indennità di funzione di cui all'art. 97 ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 100;

g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3

lett. c) del CCNL del 21.05.2018 ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018;

h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.09.2000;

i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g) del CCNL 21.05.2018 e, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile

j) differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili;

k) risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 82, comma 2.

sulla base delle priorità indicate dalla Giunta, anche con riferimento a specifici settori (progetti di settore).

3. Per l'anno 2025 le risorse di parte variabile disponibili vengono utilizzate l'incentivazione di cui al comma 2, lettera a) (produttività collettiva).

4. Eventuali risorse di parte stabile residue non utilizzate per altri istituti concorrono a incrementare la percentuale destinata agli istituti di premialità del personale dipendente.

5. Vengono valutati per il trattamento accessorio collegato alla performance individuale, gli operatori che hanno prestato servizio nell'Ente per almeno 120 giorni lavorativi.

6. La misurazione e la valutazione svolte dai Responsabili di servizio sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base di quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance.

7. L'erogazione del premio della performance viene effettuata, salvo espresse deroghe indicate nel presente CCI, in un'unica soluzione annuale, di norma entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento;

8. Le economie di gestione che si verificano ad esito dell'applicazione del sistema di premialità nell'ambito del budget di salario accessorio all'uopo stanziato, sono destinate, nell'anno successivo, ad incrementare il Fondo risorse decentrate.

9. Le risorse destinate a compensare la performance individuale sono assegnate a ciascun settore secondo i seguenti criteri:

- a. il numero dei dipendenti dell'ente, con esclusione dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione, suddiviso per categoria;
- b. il numero dei dipendenti appartenenti ad ogni area, tenuto conto dei mesi di servizio e della percentuale di tempo di lavoro, moltiplicato per il parametro di riferimento contenuto nella seguente tabella:

AREA	Valore unitario coefficiente per categoria
Operatori esperti	4,24
Istruttori	4,76
Funzionari	5,20

c. le risorse complessivamente destinate alle performance organizzativa e individuale sono divise per il valore complessivo di cui al punto precedente ottenendo un importo unitario;

d. tale importo unitario è, infine, moltiplicato per il risultato dei precedenti punti a) e b) applicato al personale appartenente ad ogni settore, ottenendo in tal modo il budget di risorse assegnato a ciascun settore.

Art. 5

DIFFERENZIAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE (ART. 81, CCNL 16 NOVEMBRE 2022)

1. Nel limite massimo di n.1 dipendente nell'Ente che, relativamente alla performance individuale, abbia conseguito valutazione più elevata è attribuita una maggiorazione del premio individuale nella misura del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente, determinato applicando la seguente tabella:

Premi correlati alla performance individuale	euro
Numero complessivo dipendenti valutabili	N.
Media individuale dei compensi attribuiti	euro
Numero dei dipendenti cui può essere attribuita la maggiorazione (20%)	N.
Valore maggiorazione 30% della media individuale x n. dipendenti potenzialmente interessati	euro
Somma a disposizione per performance individuale (iniziale disponibile - somma maggiorazione)	euro



2. In caso di parità di punteggio per l'assegnazione del premio individuale di cui al presente articolo si terrà conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a. media delle valutazioni individuali annuali conseguite dai dipendenti nei due anni precedenti, o comunque delle ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico;
- b. non aver mai conseguito la maggiorazione;
- c. anzianità di servizio presso l'Ente.

Art. 6

DIFFERENZIALI STIPEMDIALI ALL'INTERNO DELLE AREE

1. Le risorse assegnate per i differenziali stipendiali sono pari ad Euro 3.100,00.

A norma dell'art. 14, c. 3, CCNL 16 novembre 2022, la progressione economica all'interno delle aree (c.d. "orizzontale") si realizza nel limite delle risorse disponibili della parte stabile del fondo che a ciò sono destinate in sede di contrattazione decentrata integrativa.

2. Il personale interessato è quello in servizio nell'ente alla data del 1° gennaio dell'anno in cui è stato sottoscritto il contratto decentrato integrativo. Il personale interessato deve possedere il requisito minimo di 24 mesi nella posizione in godimento alla data del 1° gennaio dell'anno come sopra specificato. Può essere previsto anche un requisito di permanenza superiore ai 24 mesi.

3. I "differenziali stipendiali" sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:

- a) **media delle ultime tre valutazioni** individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione a una delle annualità;
- b) **esperienza professionale**. Per "esperienza professionale" si intende quella maturata nel medesimo profilo o equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi; si quantifica in 0,66 per ogni mese trascorso dall'ultima PEO o nuova assunzione o verticalizzazione;
- c) **ulteriori criteri**: attestazioni conseguite a seguito della frequenza di corsi di formazione nell'ultimo triennio.

4. La ponderazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) è rispettivamente pari al 50% e al 40% del peso totale².

5. A parità di punteggio in graduatoria, viene data la precedenza nell'ordine:

- Al dipendente che ha ottenuto il punteggio medio più elevato nel triennio precedente.
- Al dipendente che da più anni non ha ottenuto un differenziale stipendiale o progressione economica;
- Al dipendente con maggiore anzianità di servizio complessivamente reso nella pubblica amministrazione;
- Al dipendente più anziano di età.

6. Allorché sia sottoscritto il contratto integrativo che stanziava le risorse destinate alle progressioni nell'area, il Responsabile del Servizio Personale procede a una verifica dei potenziali destinatari delle progressioni e procede alla compilazione di una scheda per ciascun dipendente.

7. Ogni dipendente sottoscrive la propria scheda di valutazione in segno di accettazione. In caso di opposizioni allo stesso è assegnato un termine massimo di giorni 10 per

² In ogni caso al criterio della media delle valutazioni non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale e al criterio dell'esperienza professionale non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale.



presentare le proprie osservazioni, decorso il quale il Responsabile del Servizio Personale decide in via definitiva.

8. Sulla base dei punteggi assegnati in conformità ai precedenti commi, è definita e approvata la graduatoria e sono comunicati gli esiti ai diretti interessati.

9. Per l'anno 2025 si prevedono n.3 differenziali stipendiali di cui n.1 area dei funzionari e n. 2 Istruttori.

Le parti concordano nell'apportare eventuali modifiche negli anni successivi.

Art. 7

INDENNITÀ "CONDIZIONI DI LAVORO"

(ART. 70-BIS, CCNL 21 MAGGIO 2018 - ART. 84-BIS, CCNL 16 NOVEMBRE 2022)

1. Le risorse assegnate a questo istituto sono pari Euro 7.800,00.

L'indennità "condizioni di lavoro" si riferisce alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di valori. Per tali situazioni, il valore dell'indennità è considerato unitariamente.

2. Sono considerate **attività a rischio** quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale, come rilevabili dal documento di valutazione dei rischi aziendale. Ai fini del riconoscimento dell'indennità si individuano le seguenti attività di rischio cui corrispondono i relativi valori di indennità³:

Attività svolta	Valore indennità per l'anno 2025
Autista scuolabus	3,5
Cantonnieri –manutenzioni e servizi cimiteriali	3,5

1. Il **disagio** si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta e immediata sulla salute e sull'integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali, temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l'autonomia.

Attività svolta	Valore indennità per l'anno 2025
Autista scuolabus	1,5
Cantonnieri –manutenzioni e servizi cimiteriali	1,5

2. Le attività implicanti il **maneggio valori** riguardano tutti i servizi di cassa (denaro contante) per l'espletamento delle mansioni di competenza e formalmente incaricati della funzione di "agenti contabili". Si riconosce un'indennità di maneggio valori pari a a:

Attività svolta	Valore indennità per l'anno 2025
Agente contabile	1,00
Istruttori addetti rilascio CIE	0,50

Art. 8

INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ

(ART. 84, C. 1, CCNL 16 NOVEMBRE 2022)

1. Al personale delle aree Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari, che non risulti titolare di incarico di EQ, è riconosciuta un'indennità per specifiche responsabilità, in presenza di svolgimento di funzioni di particolare rilevanza.

³ Il valore giornaliero massimo dell'indennità condizioni di lavoro è stabilito in € 15,00.

2. L'indennità prevista dall'art. 84 del CCNL 2022 è correlata all'effettivo svolgimento di attività comportanti l'assunzione di specifiche responsabilità, che vadano oltre i normali compiti d'ufficio resi dai dipendenti in ragione della categoria di appartenenza, senza tuttavia determinare lo svolgimento di mansioni superiori (parere Aran Rai n.1464 del 08.08.2012.) e viene erogata annualmente, secondo i seguenti criteri generali:

- a) Il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base delle indicazioni della declaratoria professionale della contrattazione nazionale, come eventualmente integrata dagli accordi di ente;
- b) In sede di accordo annuale per l'utilizzo delle risorse, le parti individuano l'importo complessivo a livello di ente destinato a finanziare l'indennità per specifiche responsabilità. Detto importo potrà pertanto variare di anno in anno, sulla base delle generali disponibilità del fondo, conseguentemente le indennità attribuite, anche se per le medesime responsabilità, subiranno variazioni in aumento o in diminuzione. Per l'anno 2025 l'ammontare delle risorse destinate a remunerare le specifiche responsabilità di cui al presente articolo viene quantificato in € 9.750,00
Si riconoscono quali funzioni di particolare responsabilità
 - Responsabile ufficio elettorale, censimento e toponomastica: euro 2.500,00
 - Responsabile procedimento SUAP: euro 2.000,00
 - Responsabile procedimento Ufficio Tecnico e lavori pubblici (part-time) e lavori pubblici: euro 1.250,00
 - Responsabile archivio, protocollo e relazioni con il pubblico: euro 1.000,00
 - Ufficiale di anagrafe e stato civile: euro 1.000,00
 - Ufficio personale e segreteria: 1.000,00
 - Responsabile procedimenti servizi scolastici: euro 1.000,00
- c) Le indennità di cui al presente articolo legate all'effettivo esercizio dei compiti e prestazioni a cui sono correlate, sono revocabili, soggette a verifiche, revisioni ed integrazioni e la loro corresponsione è subordinata alla verifica dell'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlati. Sono inoltre proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni).
- d) Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili.

Art. 9

WELFARE INTEGRATIVO

(ART. 82, CCNL 16 NOVEMBRE 2022)

1. Con il welfare integrativo una parte della retribuzione variabile, in un sistema di flexible benefit, è integrata con servizi offerti al dipendente. Così i benefit rappresentano il terzo pilastro della retribuzione, complementare allo stipendio base e ai tradizionali sistemi di incentivazione.
2. Annualmente, nell'osservazione delle disposizioni indicate dall'art. 82, CCNL 16 novembre 2022, potranno essere attivate forme di welfare aziendale.

Art.10

SERVIZIO MENSA E BUONO PASTO

(art. 35 CCNL 16 NOVEMBRE 2022)

1. L'Ente si impegna con decorrenza dall'esercizio 2026 ad applicare l'istituto del buono pasto, compatibilmente con le disponibilità a bilancio e nel rispetto dei limiti della spesa del personale.

Art. 11



BANCA DELLE ORE
(ART. 33, CCNL 16 NOVEMBRE 2022)

1. La banca delle ore prevista dall'art. 33, CCNL 16 novembre 2022 contiene, su richiesta del dipendente non titolare di incarico di EQ, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
2. Il limite individuale annuo di ore che possono confluire nella banca ore è pari a n. 100.
3. Non confluiscono nella banca delle ore le prestazioni di straordinario legale alle attività effettuate in occasione delle elezioni.

Art. 12
FLESSIBILITÀ DELL'ORARIO DI LAVORO
(ART. 29, CCNL 16 NOVEMBRE 2022)



1. Al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro del personale dipendente, è previsto l'istituto dell'orario flessibile. Esso non si applica ai dipendenti addetti a strutture che forniscono servizi da svolgersi con tempi definiti (trasporto scolastico, polizia municipale).
2. La flessibilità è consentita in ingresso dalle ore 7,00 alle ore 9,00, mentre la flessibilità in uscita è prevista solo nel caso in cui non vi sia l'apertura al pubblico dell'ufficio.
3. Le parti convengono che, nel determinare l'articolazione dell'orario di lavoro, siano valutate opportunamente, da parte dei responsabili, particolari esigenze espresse dal personale che, per motivi adeguatamente documentati, chieda di utilizzare temporaneamente ulteriori forme flessibili dell'orario di lavoro.

Art. 13
ORARIO DI LAVORO E ORARIO MULTIPERIODALE
(ARTT. 29 E 31, CCNL 16 NOVEMBRE 2022)

1. Per quanto concerne il regime di lavoro multiperiodale, la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 29, comma 4, lettera c), del CCNL 2019/2021, con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore previsto, è riconosciuta come attivabile in relazione a esigenze di servizio del personale che determinano una consistente variazione di intensità dell'attività lavorativa.
2. L'orario multi-periodale consiste nel concentrare l'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno. Questi periodi, di norma, non possono superare il limite di 13 (tredici) settimane.
3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere effettuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.

Art. 14
LAVORO STRAORDINARIO
(ART. 7, C. 4, LETT. S), CCNL 16 NOVEMBRE 2022)

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL 1 aprile 1999.
2. La prestazione di lavoro straordinario deve essere autorizzata dal responsabile del servizio competente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
3. Le parti danno reciprocamente atto che non sussistono particolari esigenze organizzative tali da dover elevare l'arco temporale di 6 mesi su cui calcolare il limite delle

48 ore settimanali medie, comprensive del lavoro straordinario, previsto dall'art. 29, comma 2, del CCNL 2019-2021.

4. Parimenti, le parti danno reciprocamente atto che, al momento, non si ravvisano esigenze eccezionali, tali da comportare l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del CCNL 16.11.2022.

Art. 15

TRATTAMENTO PER ATTIVITÀ PRESTATATA IN GIORNO FESTIVO

(ART. 24, C. 1, CCNL 14 SETTEMBRE 2000)

1. L'art. 24, c. 1, CCNL 14 settembre 2000 disciplina le casistiche riguardanti il trattamento da corrispondere al lavoratore in caso di prestazione lavorativa in giorno festivo e in giorno feriale non lavorativo. Per l'applicazione si rimanda per intero a quanto disciplinato dal CCNL.

2. Le risorse necessarie sono destinate annualmente in sede di ripartizione del fondo.

Art. 16

COMPENSI ISTAT e ALTRI COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

(ART. 70-TER, CCNL 21 MAGGIO 2018)

1. L'ente corrisponde specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro.

2. Gli oneri concernenti l'erogazione dei compensi di cui al comma 1 trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall'ISTAT e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell'art. 79, c. 2, lett. a), CCNL 16 novembre 2022.

Art. 17

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

1. La quota dell'80% relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al D.Lgs 36/2023 (Codice).

2. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

4. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

5. La suddivisione dell'incentivo all'interno dell'eventuale gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo un rapporto di ripartizione di 2/3 a favore del RUP e 1/3 a favore dei collaboratori, motivata in sede di rendiconto al fine della liquidazione.

6. Sono esclusi dall'incentivazione:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
- c) i lavori di non particolare complessità, la cui realizzazione non preveda nessun livello di progettazione;

- d) gli acquisti di beni e servizi nel caso in cui non venga nominato un direttore dell'esecuzione;
- e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
- f) i lavori in amministrazione diretta.

7. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo nella misura stabilita dagli specifici accordi convenzionali.

8. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

9. L'art. 45 del Codice prevede il riconoscimento ai dipendenti della centrale di committenza di una quota non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo.

10. La quota del 20% di cui all'art. 45, comma 5, del codice, è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente previsto dal codice.
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

11. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

12. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo è ridotto di una quota come indicato nella tabella A.

13. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), sarà corrisposto un incentivo decurtato di quota come indicato nella tabella B.

Riduzione incentivo

Tabella A Tempi di esecuzione

Entro il 20% del tempo contrattuale 10%

Dal 21% al 40% del tempo contrattuale 30%

Oltre il 40% del tempo contrattuale 50%

Tabella B- Costi di realizzazione

Entro il 20% dell'importo contrattuale 20%

Dal 21% al 40% dell'importo Contrattuale 40%

Oltre il 40% dell'importo contrattuale 60%

14. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile competente su proposta di provvedimento predisposto dal RUP che attesti l'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, e che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto della rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 18

CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI TITOLARI DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (ART. 7, C. 4, LETT. V), CCNL 16 NOVEMBRE 2022)

1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance definisce, secondi i criteri generali dettati dal presente articolo, la metodologia di determinazione ed erogazione annuale della retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di Elevata qualificazione, destinando a tale voce retributiva una quota pari al 20% delle risorse complessivamente



finalizzate alle erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi di EQ.

2. Il modello di determinazione della retribuzione di risultato è sviluppato dal Sistema di misurazione e valutazione della performance.

3. La determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione è correlata alle risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance, con particolare riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e assegnati (performance individuale).

4. Una valutazione inferiore alla sufficienza, in base al sistema vigente di misurazione e valutazione della performance, non dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.

Art. 19

MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(art. 7, comma 4, lett. m), CCNL 16 novembre 2022)

1. L'Ente si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. L'Ente, in coerenza con gli equilibri di bilancio, si impegna a stanziare risorse finanziarie congrue per la realizzazione degli interventi preordinati al conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1.

3. L'Ente deve coinvolgere, consultare e informare il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori - come indicato dal D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i. - e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione per tutto il personale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della salute, attraverso appositi moduli formativi periodicamente ripetuti, avuto riguardo anche all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.

Art. 20

INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO

(ART. 100, CCNL 16 NOVEMBRE 2022)

1. L'indennità di servizio esterno compete al personale di Polizia locale che svolge servizi esterni di vigilanza. L'indennità è corrisposta per servizi resi in via continuativa.

2. L'indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa i rischi e i disagi connessi al suo espletamento.

3. L'indennità di servizio esterno:

a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 30, CCNL 16 novembre 2022;

b) è cumulabile con le indennità di cui all'art. 37, c. 1, lett. b), CCNL 6 luglio 1995 e successive modificazioni e integrazioni;

c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;

d) è cumulabile con i compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi con oneri a carico di questi ultimi.

4. La misura dell'indennità, per il personale di Polizia Municipale, che svolge la prestazione lavorativa per almeno 6 ore, di cui almeno 3 ore prestate in servizio esterno è pari a euro 5,00 al giorno.

Art. 21

INDENNITÀ DI FUNZIONE

(ART. 97, CCNL 16 NOVEMBRE 2022)

1. Al personale inquadrato nell'Area degli Istruttori e nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione che non risulti titolare di un incarico di Elevata Qualificazione, un'indennità



di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.

2. A termini di contratto, l'ammontare dell'indennità è determinato sulla base:

- specificamente del grado rivestito secondo i rispettivi ordinamenti o quelli definiti dalla normativa regionale prevista in materia e delle connesse responsabilità;
- delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali dell'ente.

3. L'indennità di cui al presente articolo:

- a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 30, c. 5, CCNL 16 novembre 2022;
- b) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 37, c. 1, lett. b), CCNL 6 luglio 1995 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 100, 16 novembre 2022;
- d) è cumulabile con i compensi correlati alla *performance* individuale e collettiva;
- e) non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 84 (Indennità di specifiche responsabilità), CCNL 16 novembre 2022;
- f) è cumulabile con i compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi con oneri a carico di questi ultimi.

4. Per l'anno 2025 le parti danno atto che non vi ricorrono le condizioni per l'erogazione della presente indennità.

Art. 22 **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto dal CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

LA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE

Dott.ssa Chiara Angela NASI – Segretario Comunale



LA DELEGAZIONE SINDACALE RSU

-FIORAVANTI Rosa Marina :

-GRINDATTO Roberta:

-RINAUDO Monica:



e le **ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA**

- BIANCOTTO Walter per la FP C.G.I.L.

- DI STEFFANO Maurizio per la C.I.S.L FP



NOTA A VERBALE: la parte chiede per la nuova contrattazione quanto segue:

- rispetto alla banca delle ore, se confermata, che venga data al singolo lavoratore la possibilità entro l'anno di riferimento di commutare le ore maturate in compenso straordinario.
- nel 2026 nella scrittura del nuovo CCDI normativo triennale si possano rivalutare i singoli istituti previsti da CCNL vigente

